




del 14 gennaio 2022

Aggiornamento normativo in materia di obbligo vaccinale e Green Pass



L'ultimo decreto-legge varato dal Governo allarga ulteriormente le maglie dell'obbligo vaccinale a nuove categorie di soggetti a rischio, per ragioni di età o per professione esercitata, senza tuttavia introdurre obbligo generalizzato.

Il decreto varato dal Governo, oltre a modificare le modalità di gestione dei casi di positività nella scuola, cambia le regole di accesso nei luoghi di lavoro. Di seguito le misure

Obbligo di vaccinazione anti Covid per gli over 50

L'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS –CoV-2 viene esteso a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri

dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) con 50 anni di età anche se compiuti in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto e comunque fino al 15 giugno 2022.

Restano ferme le disposizioni sugli obblighi vaccinali previste dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 per:

- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4);
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie (art. 4 bis);
- il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari (art. 4 ter).

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della salute.

La guarigione dal Covid, attestata dal medico curante, comporta il differimento della vaccinazione.

Per gli over 50 che violano l'obbligo vaccinale scatta la multa di 100 euro.

Obbligo di vaccinazione anti Covid per il personale universitario

L'obbligo vaccinale è esteso senza limiti d'età al personale universitario, che viene pertanto equiparato a quello scolastico.

Green pass rafforzato nei luoghi di lavoro

Dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022 è previsto il super Green pass per:

- il personale scolastico e universitario (articolo 9-ter del decreto Riapertura, decretollegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87);
- i dipendenti pubblici (articolo 9-quinquies del medesimo decreto);
- i magistrati negli uffici giudiziari (articolo 9-sexies del medesimo decreto legge);
- i lavoratori del settore privato (articolo 9- septies del medesimo decreto-legge).

Coloro che sono soggetti al nuovo obbligo vaccinale (e quindi con almeno 50 anni di età), devono possedere e sono tenuti a esibire il Green Pass Rafforzato (quello ottenuto a seguito di vaccinazione o di guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro.

I lavoratori obbligati a vaccinarsi e sprovvisti di Green Pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata il datore di lavoro non sarà tenuto a erogare la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Viene meno la soglia dimensionale dei 14 dipendenti previsti dalla disciplina vigente ai fini del riconoscimento della possibilità di sospendere il lavoratore senza green pass sostituendolo temporaneamente. Pertanto, tutte le imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore sprovvisto di Green pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

La sanzione per chi, pur essendovi obbligato, si faccia trovare sul luogo di lavoro sprovvisto di Green pass rafforzato è stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, oltre all'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni si applica invece una sanzione da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal prefetto ed è raddoppiata in caso di reiterazione.

In caso di esenzione o differimento della vaccinazione per accertate condizioni di salute il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni anche diverse e senza decurtazione della retribuzione.

Estensione del Green Pass Base

L'obbligo di Green Pass base (che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione) è esteso a coloro che accedono:

- ai servizi alla persona;
- ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Le multe e l'Agenzia delle Entrate

Sanzionato con il pagamento di una somma tra i 600 e i 1.500 euro l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale ferme restando le conseguenze disciplinari.

Prevista una multa di cento euro chi alla data del 1° febbraio 2022:

- non abbia avuto almeno una dose di vaccino;
- non abbia completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal Ministero della Salute;
- chi non abbia effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione è comminata dal Ministero della Salute attraverso l'Agenzia delle Entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria.

Il Ministero comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure la presenza di un'altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali. L'opposizione alla sanzione può essere effettuata presso il Giudice di Pace. L'Avvocatura dello Stato si costituirà per conto dell'AdE.

Misure contro il Caro Bollette 2022

Nella legge di bilancio 2022 sono previste misure per contrastare il caro bollette, come le riduzioni su alcune voci e la possibilità di rateizzare i pagamenti.

Per tutti gli utenti, è previsto il taglio nel primo trimestre 2022 degli oneri di sistema, come già fatto negli ultimi tre mesi del 2021. La misura viene finanziata con 1,8 miliardi per l'elettricità e 480 milioni per il gas. In alcuni casi specifici, gli oneri in bolletta sono del tutto annullati nel trimestre: si tratta delle utenze domestiche e non domestiche con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Prevista anche l'IVA al 5% sul metano da riscaldamento per i consumi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Per gli utenti con redditi bassi, è previsto un taglio bollette elettriche e del gas del primo trimestre per i clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. In pratica, l'ARERA (l'Autorità per l'energia), interviene con riduzioni che devono minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. I beneficiari sono i nuclei con ISEE sotto gli 8.265 euro, oppure 20mila euro annui e almeno quattro figli, oltre che i percettori di reddito o pensione di cittadinanza e coloro che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

La rateizzazione è una novità espressamente prevista dalla Manovra 2022. Nel caso in cui il cliente non paghi la bolletta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022 gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA. In parole semplici: il fornitore di energia deve rateizzare in dieci quote di pari importo le fatture eventualmente non pagate fra gennaio e aprile 2022. Attenzione: per attuare questa regola, è necessario un provvedimento attuativo ARERA, che deve anche definire meccanismi di anticipo o conguaglio a favore degli esercenti la vendita.

Mobilità del personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 10 gennaio al Dipartimento della P.S.:

“Il 14 settembre 2021, la DAGEP - Servizio Ispettori - attraverso una circolare telegrafica urgente, ha comunicato che, in occasione del termine del 14° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, avrebbe avuto luogo una movimentazione di personale del ruolo ispettori già in servizio.

Detto ciò, i colleghi del 14° corso sono stati nominati vice ispettore e assegnati nelle rispettive sedi di servizio il 18 ottobre 2021, benché l'annunciata movimentazione ancora oggi non vede luce.

Nel frattempo, grazie alla tenacia che il SIULP ha mantenuto per lunghi mesi riguardo al progetto da noi definito “prestito d'onore”, vale a dire l'impegno di una parte di posti disponibili per i concorsi esterni da vice ispettore non ancora banditi per poter concretizzare lo scorrimento della graduatoria del concorso per 263 (263+69) posti, sono stati avviati ulteriori 999 colleghi al 15° corso di formazione, i quali saranno nominati vice ispettori della Polizia di Stato e assegnati nelle sedi di servizio già individuate, il prossimo 5 febbraio.

Le circostanze in premessa, dunque, unite all'incolmabile carenza di organico nel ruolo degli ispettori che, gioco forza si manifesta praticamente in tutte le sedi di servizio, sembrano concepire le più favorevoli condizioni affinché i colleghi, già frequentatori del 10° corso di formazione, avendo compiuto i due anni di permanenza in sede lo scorso 13 dicembre, possano finalmente vedere soddisfatte le proprie aspirazioni.

Attesa la delicatezza della questione che, come si comprende, permea l'organizzazione della vita personale e familiare di ciascuno, è evidente come anche i colleghi del 10° corso - che come detto e ricordiamo, oltre ad aver sostenuto ben diciotto mesi di formazione hanno anche mantenuto la sede di prima assegnazione per due anni - meritino la più ampia soddisfazione possibile dagli annunciati e non ancora effettuati movimenti di personale.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano distinti saluti.”

Legittima la sospensione per l'infermiera “no vax”

“Il diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all'estremo limite in cui la sua tutela non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all'interesse generale (nella specie, la salute pubblica), di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, sicché, ove il singolo intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, violando una disposizione di legge che quell'interesse mira specificamente a proteggere, deve sopportarne le inevitabili conseguenze”.

Il Principio di diritto è stato enunciato dal Tribunale di Catanzaro Sez. I civile in funzione di giudice del lavoro, il 17 dicembre 2021 nel procedimento n. 1637-1/2021RG azionato dal ricorso proposto da una infermiera no vax che ha invocato la tutela cautelare urgente avverso la determinazione con cui il datore pubblico l'ha sospesa dal servizio e dalla retribuzione, fino al 31 dicembre 2021 o fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, in conseguenza del suo rifiuto di sopportare alla profilassi vaccinale per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2.

Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando in diritto l'inapplicabilità dell'art. 700 c.p.c., attesa l'inesistenza di un “fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”.

Inoltre, soggiunge il Tribunale, “nel processo del lavoro, il ricorso allo strumento previsto dall'art. 700 c.p.c. è consentito solo in via eccezionale rispetto al rito ordinario e solo nel caso in cui il trascorrere del tempo fino alla decisione del giudizio di merito possa cagionare un danno grave, irreparabile ed incombente con vicina probabilità, esigendo il requisito del periculum in mora allegazioni concrete e puntuali da parte del ricorrente, che diano conto del duplice profilo della irreparabilità e della imminenza voluto dalla norma”.

Pertanto, ritiene il giudice che, nel caso concreto, la tutela di urgenza non possa essere accordata all'istante per difetto del periculum in mora e, segnatamente, per la inadeguata specificazione degli elementi integranti detto requisito.

Per il Tribunale risulta altresì insussistente la prospettata questione di legittimità costituzionale anche alla luce della Giurisprudenza del Cons. Stato (n. 7045/2021).

Al riguardo, si legge nella motivazione del provvedimento, “quel che la ricorrente apertamente non dice è che essa non intende affatto assumere detto vaccino, né ora, né mai, quantunque non ricorra nei suoi confronti — non avendo dedotto, ancor prima che documentato, un pericolo per la sua salute - alcuna controindicazione ostativa alla somministrazione dello stesso. La principale argomentazione attorea è che il diritto soggettivo al lavoro ed alla conseguente retribuzione è intangibile ed indisponibile, sicché una legge che le impedisse lo svolgimento della prestazione lavorativa sarebbe, per ciò solo, contraria ai principi costituzionali.

Così argomentando, tuttavia, l'istante volutamente trascura di considerare che vi è una pandemia in atto e che il legislatore si è preoccupato di adottare una serie di misure, anche extra ordinem, a tutela della popolazione per il contenimento del contagio da covid-19, tra cui rientra la disciplina in questione, relativa agli obblighi cui sono assoggettati gli esercenti le professioni sanitarie, che l'istante sospetta di

incostituzionalità. E' evidente che il diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all'estremo limite in cui la sua tutela non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all'interesse generale (nella specie, la salute pubblica), di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, sicché, ove il singolo intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, violando una disposizione di legge che quest'interesse mira specificamente a proteggere, deve sopportarne le inevitabili conseguenze".

Il Tribunale conclude affermando che in difetto di ragioni ostative indicate dalla legge come deroghe all'obbligo di somministrazione del vaccino, non possono rilevare le visioni personali ed egoistiche del singolo non giustificate sul piano scientifico, né la paura indotta da eventuali complicazioni riconducibili alla sua assunzione: ciò, tanto più allorché il soggetto che rifiuta di sottoporsi all'obbligo vaccinale è un esercente la professione sanitaria all'interno di una pubblica struttura ospedaliera, dove è maggiore il rischio di favorire la diffusione del contagio in forza del contatto quotidiano con gli utenti del servizio sanitario nazionale. Nella specie, poi, la ricorrente presta servizio presso il reparto di pediatria, entrando in contatto quotidianamente con bambini, allo stato, non soggetti a copertura vaccinale, con quale possibile pericoloso scenario di diffusione del contagio è facile intuire.

Relativamente alla paventata incostituzionalità dell'art. 4 D. L. n. 44/2021, convertito in L. n.76/2021, istitutivo per il personale sanitario dell'obbligo vaccinale antiSARS-CoV-2, il Tribunale osserva che - una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 7045 del 20.10.2021), richiamando la giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto, ha affermato la piena legittimità dell'obbligo vaccinale sancito dal citato art. 4 L. n. 76/21.

Tale pronuncia ha effettuato un bilanciamento di valori tra le ragioni del personale sanitario che rifiuta la vaccinazione e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'art. 2 Cost., statuendo che, secondo la Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 5 del 18.01.2018 e n. 258 del 23.06.1994), la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost., allorché:

- il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
- si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
- si preveda, comunque, nell'ipotesi di danno ulteriore, la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, a prescindere dalla parallela tutela risarcitori.

Ai diciottenni il voto per l'elezione del Senato della Repubblica

La legge di riforma costituzionale, che parifica a quello della Camera l'elettorato attivo del Senato, dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato (testo qui sotto allegato) è stata promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di martedì 19 ottobre 2021, a tre mesi di distanza dal sì definitivo di palazzo Madama, per consentire l'eventuale richiesta di un referendum conservativo.

In Senato, la riforma della Costituzione aveva raccolto il voto favorevole di 178 senatori, mentre 5 avevano votato contro e 30 avevano preferito la via dell'astensione.

La legge costituzionale n. 1/2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 4 novembre 2021.

Bisognerà attendere tre mesi per l'entrata in vigore perché a causa di alcune assenze non si è arrivati ai due terzi".

L'art. 58 della Costituzione, nella sua originaria formulazione, prevede che l'elezione dei senatori avvenga a suffragio universale e diretto chiamando al voto gli elettori e le elettrici che abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Per essere eleggibili a senatrici o senatori, il requisito anagrafico è il compimento del quarantesimo anno di età.

La riforma costituzionale va quindi a ritoccare l'art. 58 sopprimendo il requisito del superamento del 25esimo anno di età richiesto per poter votare i futuri senatori.

Rimane, invece, la possibilità di eleggere a senatori solo coloro che abbiano compiuto almeno 40 anni, nonostante in un primo momento si fosse pensato di eliminare anche questo requisito, abbassando l'età minima per essere eletti senatori a 25 anni. Ipotesi che è saltata lasciando dunque inalterato l'età minima richiesta di 40 anni.

Servizi e sicurezza in montagna a cura della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 12 gennaio al Pref. Lamberto Giannini, Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. dal Segretario Generale, Felice Romano:

*“Signor Capo della Polizia,
ritengo opportuno richiedere la Sua attenzione su una situazione che, se non corretta il prima possibile, potrebbe creare le condizioni per un grave danno di immagine alla nostra Istituzione.*

In conclusione dell'ultima selezione di colleghi da avviare al corso di formazione per svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna, a fronte di decine di aspiranti, sono risultati idonei pochissimi operatori. La difficoltà nel superare le scrupolose prove tecniche sugli sci, essenziali per abilitare i colleghi alla successiva formazione professionale, assieme alla crescente difficoltà a comporre le pattuglie che operano nei comprensori sciistici, lasciano presagire uno scenario foriero di un declino numerico di queste importanti e professionali figure che tanto lustro hanno dato e continuano a dare alla Polizia di Stato nell'ambito del soccorso e della sicurezza in montagna.

La loro presenza sulle piste innevate, grazie all'eccellente preparazione e competenza che ricevono prima di intraprendere tali servizi, catturano attenzione e alto gradimento tra cittadini e operatori turistici, proprio in funzione della professionalità e dell'efficienza che garantiscono.

I poliziotti, oltre ad assicurare sicurezza sui territori, sono costantemente impegnati a garantire il rispetto delle regole dentro e fuori le piste e intervengono in caso di incidenti, calamità naturali e per ogni necessità di soccorso.

Se alla difficoltà riscontrata in questi ultimi anni a formare personale idoneo al servizio di soccorso e sicurezza in montagna, e a plasmare le pattuglie che operano sugli scenari sciistici, aggiungiamo anche la previsione che a breve termine si celebreranno i Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano Cortina 2026" - un palcoscenico sotto i riflettori internazionali - che richiederà un eccezionale impiego di personale altamente specializzato per la prevenzione e la vigilanza delle piste dedicate alle competizioni e dei relativi comprensori, è facile ipotizzare il rischio che la Polizia di Stato potrebbe non essere più attore principale in tali contesti.

Anzi, e per questo riteniamo opportuno richiamare la Sua cortese attenzione, il pericolo che intravediamo è che per mancanza di personale adeguatamente qualificato ad effettuare questo servizio, potremmo addirittura essere relegati a ruoli del tutto marginali penalizzando l'immagine della Polizia di Stato.

Una situazione che, riteniamo, può essere sicuramente scongiurata attraverso un'opportuna e calibrata programmazione, partendo da una selezione anche tra i giovani colleghi che frequentano i corsi di formazione per entrare nella nostra Amministrazione, che possa consentire alla scuola di Moena di poter selezionare e formare le necessarie professionalità.

Ed è con tale spirito che le chiediamo, Signor Capo della Polizia, di voler sollecitare le articolazioni interessate affinché procedano alla pianificazione innanzi auspicata per continuare a garantire questa qualificata presenza nel corso sia delle stagioni invernali a seguire, sia per il grande impegno che ci aspetta rispetto la kermesse mondiale del 2026.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che quotidianamente profonde per migliorare sempre più la sicurezza, in ogni sua declinazione, siamo certi di un Suo fattivo intervento affinché la Polizia di Stato possa continuare a garantire la sicurezza nei comprensori montani e agli eventi della manifestazione internazionale che da qui a poco ci impegnerà.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siuip.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 2/2022 del 14 Gennaio 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123